

2281. Restituzione dei beni conferiti in godimento.

Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo II: DELLA SOCIETA' SEMPLICE Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DEI RAPPORTI TRA I SOCI Sezione III: DEI RAPPORTI CON I TERZI Sezione IV: DELLO SCIoglimento DELLA SOCIETA' Art.2281. Restituzione dei beni conferiti in godimento.

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 2281. Restituzione dei beni conferiti in godimento.

1. I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.

modifiche - note|green

COMMENTI

articolo previgente|red

2281. Restituzione dei beni conferiti in godimento.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello